

Elezione del Presidente della Repubblica



*A cura dell'Ufficio Rapporti con l'Assemblea
Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo
Camera dei Deputati*

deputati
ds
l'Ulivo

SOMMARIO

I PRECEDENTI

Chi convoca e quando.....	Pag. 1
Inizio delle votazioni.....	Pag. 2
Primo adempimento per il Parlamento in seduta comune.....	Pag. 2
Composizione del seggio.....	Pag. 4
Quorum.....	Pag. 4
Natura e poteri del Parlamento in seduta comune.....	Pag. 4
Quale Regolamento.....	Pag. 6
Cadenza delle votazioni.....	Pag. 7
Sistema di votazione – Astensione dichiarata.....	Pag. 7
Segretezza del voto.....	Pag. 8
Voti dispersi.....	Pag. 8
Qualche scongiuro.....	Pag. 8

LE NORME

Norme della Costituzione citate nella nota.....	Pag. 10
Norma del Regolamento della Camera citata nella nota.....	Pag. 12
Norma del Regolamento del Senato citata nella nota.....	Pag. 12

TUTTI GLI SCRUTINII DA EINAUDI A CIAMPI

Einaudi.....	Pag. 13
Gronchi.....	Pag. 14
Segni.....	Pag. 15
Saragat.....	Pag. 17
Leone.....	Pag. 21
Pertini.....	Pag. 25
Cossiga.....	Pag. 29
Scalfaro.....	Pag. 30
Ciampi.....	Pag. 36

IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

CHI CONVOCA E QUANDO

Le norme e le procedure per la convocazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica sono contenute negli articoli 85 e 86 della Costituzione e prevedono tre situazioni:

- a) convocazione in situazione di "normalità";
- b) convocazione a Camere sciolte;
- c) convocazione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente della Repubblica.

a) **Convocazione in situazione di "normalità"**. La convocazione del Parlamento in seduta comune - la convocazione, non l'effettiva riunione con l'inizio delle votazioni - viene diramata trenta giorni prima che si concluda il settennato (Art. 85, comma 2 della Costituzione).

La dottrina prevalente e la prassi costante computano l'inizio del settennato dal giorno del giuramento e non da quello dell'elezione.

Il settennato di Ciampi ha perciò avuto inizio il 18 maggio 1999, data del giuramento, e non il 13, data dell'elezione.

b) **Convocazione a Camere sciolte**. In caso di Camere sciolte - è la situazione in cui ci troviamo - non si applica il secondo comma dell'art.85, bensì il terzo, che recita: "*se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica*".

La prima riunione delle Camere nuove è stata fissata per il 28 aprile (DPR n. 33 dell'11 febbraio 2006). E' opinione prevalente che la convocazione spetterà al Presidente della nuova Camera e che questo atto sarà uno dei suoi primissimi adempimenti.

c) **Convocazione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente della Repubblica**. In caso di dimissioni, si applica il secondo comma dell'articolo 86 il quale prevede che "*in caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro 15 giorni*".

In questa situazione, il termine dei 15 giorni, che partono dalla data dell'atto di dimissioni, è stato sempre interpretato come quello entro il quale devono avere luogo l'effettiva riunione del Parlamento e l'inizio delle votazioni.

Questi i precedenti:

- Elezione Saragat, a seguito dimissioni Segni del 6 dicembre 1964: convocazione del Parlamento 6 dicembre, inizio votazioni 16 dicembre;
- Elezione Pertini, a seguito dimissioni Leone del 15 giugno 1978: convocazione del Parlamento 15 giugno, inizio votazioni 29 giugno;
- Elezione Scalfaro, a seguito dimissioni Cossiga del 28 aprile 1992: convocazione del Parlamento 28 aprile, inizio votazioni 13 maggio.

Vi è un altro caso di dimissioni dall'incarico di Presidente della Repubblica: le dimissioni di Pertini. E' un caso che però non costituisce precedente rispetto alle questioni procedurali e tempistiche affrontate in questo dossier. Pertini si dimise il 29 giugno 1985, dieci giorni prima della scadenza del mandato, ma dopo che era stato eletto il suo successore, Cossiga, e al solo scopo di fare in modo che il nuovo Presidente potesse "al più presto entrare nella pienezza dei suoi poteri" (Gazzetta Ufficiale 29 giugno 1985, n. 152). Queste dimissioni, quindi, non hanno influito sulla procedura e sui tempi della convocazione del Parlamento in seduta comune, ma sono solo servite ad anticipare la data del giuramento e dell'avvio dell'esercizio delle funzioni da parte del Presidente neo eletto.

INIZIO DELLE VOTAZIONI

Nelle precedenti elezioni del Presidente della Repubblica lo spazio di tempo intercorso tra la diramazione della convocazione e l'inizio della seduta comune è stato generalmente compreso fra i dieci giorni (1964, 1971) ed i quindici giorni (1985, 1992, 1999). Questo lasso di tempo serve soprattutto alle comunicazioni ai Consigli Regionali sugli adempimenti loro richiesti e l'elezione dei delegati regionali.

Tenuto conto di tutto ciò è presumibile che l'inizio della seduta comune per l'elezione del successore di Ciampi si abbia giovedì 11 o venerdì 12 maggio.

PRIMO ADEMPIMENTO PER IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

All'inizio della riunione del Parlamento in seduta comune, il Presidente si pronuncia sulla validità, dopo aver consultato gli Uffici di Presidenza di Camera e Senato, delle elezioni dei delegati effettuate dai Consigli e dalle Assemblee regionali. L'elezione dei delegati regionali pone la delicata questione della rappresentanza delle minoranze poiché nei Consigli regionali esistono minoranze di orientamento diverso e tutte egualmente legittimate ad essere rappresentate.

Fino al 1971 la prassi ha considerato rispettata la norma Costituzionale che stabilisce "sia assicurata la rappresentanza delle minoranze", purché i Consigli regionali avessero proceduto all'elezione dei propri delegati con il sistema del "voto limitato".

A partire dal '71 (elezione Leone) questa procedura si è accompagnata ad un accordo politico a livello nazionale tra i partiti del cosiddetto "arco costituzionale" (con esclusione, quindi, del MSI) che mirava a garantire un'adeguata rappresentanza ai vari partiti di minoranza.

Nel 1978 (elezione Pertini) l'accordo è stato esteso a tutti i partiti presenti in Parlamento, fatta eccezione per la Sinistra Indipendente e per i radicali che non erano presenti nei Consigli e nelle assemblee regionali.

Analogha procedura è stata seguita nel 1985 (elezione Cossiga).

Nel 1992 (elezione Scalfaro), l'accordo nazionale coinvolse solo i tre maggiori partiti, per cui i 58 grandi elettori delegati dalle Regioni risultarono attribuiti 22 alla DC, 18 al PDS, 16 al PSI, 1 alla SVP, 1 agli autonomisti Sudtirolesi. Questa scelta, come ovvio, suscitò l'ira degli esclusi che si manifestò non solo nella polemica politica e giornalistica ma anche nell'Aula di Montecitorio.

Il 13 maggio 1992, all'avvio della seduta comune, il Presidente della Camera, Scalfaro, riconobbe valide tutte le elezioni dei delegati effettuate dai Consigli e dalle Assemblee regionali, e ricordò che in ogni Consiglio e Assemblea si era proceduto alla votazione con il sistema del voto limitato e che non era stato presentato alcun ricorso avverso tali

elezioni. Subito dopo questa comunicazione intervenne Tatarella che definì il Parlamento in seduta comune con i delegati regionali *"seggio politicamente, moralmente, giuridicamente ed elettoralmente illegittimo"* e annunciò la non partecipazione dei parlamentari del MSI al primo scrutinio; seguirono gli interventi di Libertini per Rifondazione Comunista, Rutelli per i Verdi, Novelli per La Rete, Pannella per i radicali, Bossi per la Lega, Battistuzzi per i liberali, De Paoli per il PSDI, tutti di dura protesta contro le scelte dei tre maggiori partiti per i quali intervennero Violante, Gerardo Bianco e Andò. Fu una seduta particolarmente eccitata, con incidenti ripetuti, lanci di oggetti e scontro fisico evitato all'ultimo momento. A conclusione di questo dibattito il Presidente Scalfaro affermò: *"come Presidente, ho il dovere di astenermi su ogni commento politico. Ritengo, comunque, come peraltro è stato affermato autorevolmente, che ci troviamo di fronte ad un vuoto legislativo. Poche constatazioni: la norma dell'articolo 83 della Costituzione, che io ho letto all'inizio della seduta odierna, riguarda, tra l'altro, le assemblee regionali e richiede che in esse sia rispettata la minoranza. Una seconda considerazione, per altro sottolineata in diversi interventi, riguarda l'autonomia regionale, che deve essere rispettata e di fronte alla quale lo stesso eventuale intervento di un Presidente della Camera sarebbe assolutamente illecito ed arbitrario. Il Presidente ha il potere di verificare, in relazione ad ogni verbale proveniente dalle Regioni, che sia stato esattamente rispettato il dettato dell'articolo 83 della Costituzione. Ciò è avvenuto ed io ho pertanto dato ragione, all'inizio dei lavori, dell'assoluta correttezza di ogni seduta di ogni votazione effettuata, in tutte le regioni. Non esiste una norma che consenta una valutazione globale, in questo caso terminale, sui 58 delegati eletti. Dirò solo una frase, che non investe il tema politico: non vi è dubbio che dalla lettura dei risultati (22 delegati per la democrazia cristiana, 18 per il partito democratico della sinistra, 16 per il partito socialista: queste tre formazioni politiche occupano 56 dei 58 seggi disponibili) si ricava una certa impressione oggettiva. Tali risultati danno una sottolineatura, che pone, evidentemente, un problema de jure condendo. Tuttavia, di fronte alle attuali norme costituzionali e regolamentari di quest'Assemblea, dunque allo stato delle norme vigenti, il seggio è costituito in modo ineccepibile e perfettamente costituzionale. Lo ripeto, onorevole Tatarella, Il Presidente non ha il dovere, e non ha il diritto di interferire".....*

"Ciò premesso, posso ripetere che, per quanto riguarda il Presidente della Camera, se i Gruppi saranno concordi, sarò disposto (appena terminata la serie delle votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica) a prendere subito in considerazione il problema oggi sollevato, per evitare, a chi parteciperà alle prossime elezioni del Capo dello Stato, di trovarsi di fronte alla stessa questione. Comunque, il seggio - lo ripeto - è perfettamente costituito ai sensi della disciplina costituzionale vigente. ".....

Il 13 maggio 1999 all'inizio della seduta comune il Presidente della Camera Violante comunicò che: *"sulla base della consolidata prassi costituzionale che attribuisce al Presidente del Parlamento in seduta comune il potere di decidere, in via definitiva, sulla legittimità dei titoli dei delegati regionali che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica, ho proceduto alla relativa verifica dei poteri. Dopo aver consultato i membri degli uffici di Presidenza dei due rami del Parlamento, ho riconosciuto valide tutte le elezioni dei delegati effettuate dalle Regioni, ai sensi dell'art.83 della Costituzione. Ho infatti constatato che l'elezione dei delegati da parte di tutti i Consigli Regionali è stata conforme al secondo comma dell'art.83 della Costituzione, secondo il quale all'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio Regionale, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. Su questa base, in ogni Consiglio Regionale si è proceduto alla votazione con il sistema del voto limitato ed è sempre risultato eletto anche un rappresentante dei gruppi di minoranza. Non risulta, inoltre, presentato alcun ricorso avverso le elezioni"*.

Nel 1999 i 58 delegati furono così distribuiti: 31 ai Gruppi dell'allora maggioranza (14 DS, 8 Popolari, 1 PdCI, 3 UDR, 1 Democratici, 1 Verdi, 1 SDI, 2 minoranze linguistiche), 26 ai Gruppi dell'allora opposizione (13 Forza Italia, 7 AN, 2 Lega Nord, 1 Rifondazione Comunista, 3 CCD), 1 non classificato, Levivo, di "Trentino domani".

COMPOSIZIONE DEL SEGGIO

Se si dovesse votare oggi, il Parlamento in seduta comune allargato ai delegati regionali risulterebbe così composto: 630 deputati, 322 senatori (315 eletti più 7 senatori a vita o di diritto), 58 delegati regionali (tre per ogni regione, ad eccezione della Valle d'Aosta che ne ha solo uno) per un totale di 1010 grandi elettori. (*Art. 83, commi 1 e 2 della Costituzione*).

In caso di dimissioni, il Presidente dimissionario, diventando senatore di diritto e a vita, entrerebbe a far parte a pieno titolo del seggio elettorale.

Non è il caso di riprendere, in questa sede, il dibattito sulla natura delle dimissioni del Presidente della Repubblica, se esse debbano essere accettate o semplicemente comunicate per una automatica presa d'atto. E' sufficiente ricordare, in proposito, i precedenti di Leone che, dimessosi da Presidente della Repubblica il 15 giugno 1978, partecipò l'8 luglio successivo alle votazioni del Parlamento in seduta comune; dimissioni e notizia che Leone era entrato a far parte del Senato erano state comunicate all'Assemblea di Palazzo Madama il 20 giugno. E di Cossiga che, dimessosi il 28 aprile 1992, partecipò il 13 maggio successivo alle votazioni del Parlamento in seduta comune; dimissioni e notizia che Cossiga era diventato senatore a vita furono comunicate al Senato il 28 aprile 1992.

QUORUM

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. (*Art. 83, comma 3 della Costituzione*).

Se si dovesse votare oggi, il quorum dei due terzi sarebbe pari a 674 voti e la maggioranza assoluta a 506 voti.

NATURA E POTERI DEL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

Per quanto concerne i poteri del Parlamento in seduta comune integrato dai delegati regionali, la prassi costante va nel senso che esso - in quanto "collegio imperfetto" - debba limitarsi alla votazione dell'oggetto all'ordine del giorno cioè l'elezione del Presidente senza poter discutere o deliberare su altre questioni.

Ma se nella prassi costante il Parlamento in seduta comune è considerato "collegio imperfetto", tra i costituzionalisti la questione è più dibattuta: mentre il carattere di "collegio perfetto" è unanimemente riconosciuto per quanto attiene la seduta per la messa in stato d'accusa, ci sono posizioni contrastanti sul fatto se tale carattere debba essergli riconosciuto anche per la funzione elettorale.

Durante le elezioni presidenziali del 1948, che portarono al Quirinale Einaudi, venne richiesta da parte di Donati, appoggiato da Togliatti, una breve sospensione della seduta per tentare un accordo tra i Gruppi. Contro intervenne Dossetti il quale sostenne che, a termini di Costituzione, il Parlamento in quella occasione era un semplice seggio elettorale e che, di conseguenza, non era possibile accogliere la proposta.

Ciononostante il Presidente mise ai voti la proposta Donati-Togliatti, che fu però respinta.

Più recentemente la questione è stata sollevata dai radicali, precisamente nel 1978, nel corso delle votazioni che portarono all'elezione di Sandro Pertini.

Nella seduta comune 29 giugno-8 luglio 1978, il Presidente Ingrao rese la seguente dichiarazione:

"Comunico all'Assemblea che il Presidente del Gruppo radicale della Camera dei Deputati, onorevole Emma Bonino, mi ha fatto pervenire una lettera accompagnata da una nota illustrativa contenente rilievi critici sulla prassi procedurale che regola il Parlamento in seduta comune in sede di votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica. "Il Gruppo radicale" - cito le parole della lettera - "non ritiene corrette la prassi e la tesi secondo le quali il Parlamento in seduta comune è un collegio imperfetto; funziona, in altri termini, quale mero collegio elettorale" ed esprime l'opinione che tale prassi non consentirebbe all'Assemblea di "mantenere tutte le sue prerogative costituzionali e regolamentari".

Ho letto con attenzione le osservazioni dell'onorevole Emma Bonino e le ho anche fatte conoscere agli onorevoli presidenti dei Gruppi della Camera e del Senato. Devo però ricordare in proposito che la prassi che si è andata consolidando nel corso delle elezioni presidenziali, e in modo netto a partire dal 1955, è così chiara e costante da potersi ormai qualificare come consuetudine costituzionale. Secondo questa prassi, quando il Parlamento si riunisce in seduta comune con il solo compito di eleggere il Presidente della Repubblica, esso agisce come collegio elettorale, con l'unica funzione di procedere, appunto, alla votazione senza possibilità di promuovere discussioni né deliberazioni di altra natura.

La preminente ragione costituzionale che ha ispirato questa prassi è la necessità di evitare che, nella fase della votazione in Parlamento; si dia luogo a dichiarazioni che, sia pure in materia indiretta, pongano vincoli e condizionamenti alla elezione del Presidente della Repubblica con inammissibili conseguenze sulla stessa figura costituzionale di questo organo.

Ciò posto, ritengo mio dovere attenermi strettamente alle regole e ai metodi affermatasi nel corso delle precedenti elezioni: sia per il peso e l'autorità eccezionale che assume una prassi così netta e univoca, e sostanzialmente non contestata in quest'aula nel corso di un ventennio, sia per le implicazioni che avrebbe oggi - in una materia così delicata come l'elezione del Presidente della Repubblica - un'innovazione che non fosse maturata e risolta attraverso vere e proprie iniziative di carattere normativo.

Per tali motivi, in questa seduta potrò concedere la parola soltanto per segnalazioni, richieste di chiarimento od osservazioni, formulate in maniera succinta, sulla regolarità procedurale delle votazioni e degli scrutini.

Il Presidente, doverosamente, ove siano formulate tali domande e segnalazioni, ascolta, risponde, decide, agendo egli come garante della regolarità della decisione "

Emma Bonino, preso atto della comunicazione del Presidente, segnalò alcuni problemi che, secondo il gruppo radicale, rimanevano aperti. Dopo aver ricordato che la prassi regolamentare era contrastata dalla più autorevole dottrina giuridica, affermò tra l'altro:

"Questa prassi si è potuta affermare unicamente perché l'Assemblea non ha mai mostrato interesse a rivendicare i propri poteri, forse per consentire ai capigruppo di esercitare poteri che non competono loro ai sensi della Costituzione. Manca, però, una ragionevole argomentazione, a nostro avviso, a favore della predetta prassi. Al contrario, si possono addurre parecchi argomenti, desumibili chiaramente dalla

Costituzione medesima, a favore della piena ammissibilità delle questioni incidentali. Ne citerò alcuni.

Primo problema che, a nostro avviso, rimane aperto: nessuno ha mai messo in dubbio che il Parlamento in seduta comune possa darsi un proprio regolamento. La Costituzione, all'art. 64, 1° comma, non lo esclude affatto. I regolamenti parlamentari – l'art. 35 di quello della Camera e l'art. 65 del Regolamento del Senato – lo riconoscono espressamente.

Secondo problema: il 2° comma dell'art. 64 della Costituzione prevede la possibilità che anche il Parlamento in seduta comune – e non solo ciascuna delle Camere – deliberi di adunarsi in seduta segreta.

Terzo problema: l'art. 64, 3° comma della Costituzione, a nostro avviso, non dà adito al minimo dubbio. Esso prevede che non solo ciascuna Camera, ma altresì lo stesso Parlamento in seduta comune adottino le proprie deliberazioni a maggioranza semplice, ossia con la metà più uno dei presenti. Si deve tuttavia rilevare che maggioranze del genere, così limitate, non sono previste per il Parlamento in seduta comune a proposito di nessuna delle competenze di merito da esso esercitate: non quelle elettorali, non quelle di ordine accusatorio. A nostro avviso, quindi, si deve considerare, secondo queste argomentazioni, pacifica la ammissibilità di questioni incidentali e quindi non c'è motivo di considerare il Parlamento in seduta comune nell'esercizio delle proprie funzioni elettorali né un seggio elettorale puro e semplice né un collegio imperfetto. È infatti legittima la proposizione di candidature ufficiali in quanto nessuna norma dell'ordinamento giuridico afferma il contrario. La candidatura ufficiale è nel procedimento elettivo quello che l'iniziativa è nel procedimento deliberativo. Pertanto è possibile anche il dibattito, che solo motivi di mera opportunità, ma non di legittimità, potrebbero sconsigliare.

QUALE REGOLAMENTO

In merito alla regolamentazione del Parlamento in seduta comune, già durante i lavori dell'Assemblea Costituente, l'on. Tosato ne aveva sottolineato la necessità. Sostenne Tosato che sarebbe stato possibile rinviare

“al Regolamento della Camera o a quello del Senato, ma indubbiamente è un fatto, un'esigenza imprescindibile che se queste due Camere si riuniscono per determinare su atti di loro competenza, dovranno pure avere una norma che regoli il procedimento di formazione della loro volontà. Sia questa norma il Regolamento della Camera dei Deputati sia quello del Senato, sia un nuovo Regolamento, questa è una questione di secondaria importanza. Certo è che del Regolamento non potete fare a meno”.

La Costituzione alla fine ha taciuto sulla forma di regolamentazione da adottare, limitandosi a prevedere che la seduta comune sia convocata dal Presidente della Camera dei Deputati e presieduta dal medesimo. L'Ufficio di Presidenza è quello della Camera dei Deputati (art. 63 Costituzione).

E' bene ricordare che il 12 e il 17 maggio 1992, cioè all'immediata vigilia e nel corso delle votazioni che portarono all'elezione di Scalfaro, si sono tenute riunioni congiunte dell'Ufficio di Presidenza della Camera e del Consiglio di Presidenza del Senato per affrontare la questione dei delegati regionali e quella di nuove modalità di voto per garantirne la segretezza.

Dalla norma costituzionale non discende, dunque, necessariamente che unica forma di regolamentazione delle sedute sia il Regolamento della Camera, potendo la deliberazione in materia essere lasciata, al limite, all'Assemblea stessa, ed essendo perciò possibile una forma di autoregolamentazione.

Attualmente il Regolamento del Senato, art. 65, prevede che per le sedute comuni si applichi il Regolamento della Camera "salva sempre la facoltà delle Camere riunite di stabilire norme diverse" mentre il Regolamento della Camera, art. 35, si limita a stabilire che " il Regolamento della Camera è applicato normalmente nelle riunioni del Parlamento in seduta comune dei suoi membri".

Alcuni autori negano al Parlamento in seduta comune il potere di autoregolamentazione, ma la maggior parte della dottrina è ormai concorde nel riconoscerlo, sottolineandone anzi in alcuni casi il carattere necessario. A tale proposito è da ricordare che il Presidente della Camera, Ingrao, nel 1978 sottopose alla Giunta per il Regolamento della Camera la questione di una eventuale disciplina regolamentare delle procedure del Parlamento in seduta comune. Dopo attento studio, il 29 novembre 1978, la Giunta espresse il seguente parere:

"La Giunta per il Regolamento, in relazione alla questione della eventuale disciplina regolamentare delle procedure del Parlamento in seduta comune, esprime il parere che non sia necessario né opportuno elaborare un regolamento speciale, e che la disciplina normativa di specifiche e particolari situazioni possa essere eventualmente contenuta nel Regolamento della Camera che, a termini degli artt. 35 del Regolamento della Camera e 65 del Regolamento del Senato, si applica alle riunioni del Parlamento in seduta comune".

Non risulta che della questione sia stata investita anche la Giunta per il Regolamento del Senato.

CADENZA DELLE VOTAZIONI

Per quanto riguarda la cadenza delle votazioni, manca una prassi certa. Nel corso delle varie sedute comuni (la seduta comune è considerata come un'unica seduta, anche se si sviluppa in più giorni) si sono svolti in alcune giornate un solo scrutinio, in altre perfino tre. Unico dato omogeneo: non esistono precedenti di interi giorni di interruzione tra una votazione e l'altra. Prima della seduta comune del 13 maggio 1992 ebbe luogo una conferenza congiunta dei capigruppo della Camera e del Senato per stabilire la cadenza delle votazioni.

SISTEMA DI VOTAZIONE - ASTENSIONE DICHIARATA

Circa il sistema di votazione, la Costituzione (Art. 83) prevede esplicitamente lo scrutinio segreto. È però accaduto, - nel 1964, elezione Saragat, e nel 1971, elezione Leone - che alcuni degli elettori abbiano dichiarato apertamente la propria astensione.

Ugualmente è avvenuto nel 1978 durante le votazioni per l'elezione di Pertini, tanto che nel corso di quella seduta comune - 29 giugno/8 luglio - Marco Pannella e Lucio Magri sollevarono il problema dell'ammissibilità dell'astensione nelle votazioni per schede. In proposito, il Presidente Ingrao, fece la seguente precisazione:

"Per quanto riguarda la questione generale dell'ammissibilità dell'astensione nelle votazioni per schede, la prassi ed il regolamento della Camera, applicato normalmente alle sedute del Parlamento in seduta comune, sono chiari ed ammettono, a mio giudizio, senza possibilità di equivoco, l'astensione nelle votazioni segrete come espressione di "non voto", con particolari effetti sul computo del numero legale. Di qui anche la differenza tra la dichiarazione di astensione e la scheda bianca: questa è espressione di un voto vero e proprio, che è e rimane segreto, anche se espresso in forma negativa; mentre l'astensione non può mai essere manifestata in forma segreta, appunto perché non è una forma di votazione.

D'altra parte, il diverso significato dell'astensione rispetto alla scheda bianca è confermato dal regolamento della Camera, il quale, mentre ne parifica gli effetti per quanto riguarda il numero legale, attribuisce alle schede bianche, in varie occasioni (ricordo ad esempio l'elezione del Presidente della Camera) un valore completamente diverso dalle astensioni anche ai fini del calcolo della maggioranza. Colgo anche l'occasione per rispondere ad un'altra obiezione, quella secondo cui, in base al nuovo Regolamento e precisamente all'art. 91, la dichiarazione di astensione dovrebbe essere fatta prima del voto. È esatto che una simile disposizione è prevista dagli artt. 46 e 91, ma la Presidenza ricorda la prassi costante per cui tali norme sono state sempre, e sono tuttora, applicate, di fatto, consentendo che la dichiarazione avvenga, da parte di ciascun parlamentare nello stesso contesto procedurale, al fine di consentire - è il metodo della chiama - una annotazione certa e rapida dei votanti e degli astenuti. Vi sono ragioni tecniche che hanno portato a questa prassi. È questa, del resto, l'esperienza che ognuno di noi ha avuto modo di fare numerose volte, in occasione delle votazioni dei progetti di legge. A questo proposito, voglio altresì ricordare che con il sistema di votazione mediante procedimento elettronico, previsto da precise norme regolamentari, non sarebbe materialmente possibile distinguere cronologicamente i due momenti: quello della dichiarazione di astensione e quello della espressione del voto".

SEGRETEZZA DEL VOTO

Nel corso dello svolgimento dell'ultima seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica – 13/25 maggio 1992 – a seguito delle discordanze emerse tra il numero dei votanti e quello delle schede e della reiterata richiesta di Marco Pannella di adottare misure per garantire la segretezza del voto, il Presidente del Parlamento in seduta comune, Scalfaro – nelle votazioni del 17 maggio – introdusse significative novità nelle procedure di voto, rendendole analoghe a quelle seguite nei collegi elettorali ordinari. Disposero infatti: che le schede venissero timbrate e siglate del Segretario generale della Camera, essendo la Camera responsabile delle sedute comuni del Parlamento; che i grandi elettori entrati nel corridoio sotto il banco della Presidenza, ricevessero la scheda – timbrata e siglata – e la matita, entrassero nelle apposite cabine, che fecero così la loro apparizione, votassero e, uscendo, deponessero la scheda nell'urna di fronte alla quale vi sarebbe stato un segretario di Presidenza.

VOTI DISPERSI

Altra questione interessante riguarda i cosiddetti voti dispersi.

Nella seduta comune 29 giugno/8luglio 1978, l'on. Pazzaglia sottolineò il fatto che, nelle precedenti elezioni presidenziali, i voti ottenuti da non parlamentari erano sempre scomparsi dietro la generica qualifica di "voti dispersi".

Il Presidente Ingrao assicurò:

"che in caso di voti attribuiti a persone estranee al mondo parlamentare e politico, ma conosciuti in modo tale da essere identificabili (cioè di cui si possa verificare l'esistenza dei requisiti necessari per essere eletti), tali voti non saranno considerati dispersi".

QUALCHE SCONGIURO

Cosa succede se nel corso della seduta comune viene a mancare un grande elettore?

In materia abbiamo rinvenuto un solo precedente: quello del senatore Celasco che, proclamato dal Senato in sostituzione dell'appena deceduto senatore Fada il 24 dicembre 1971, partecipò in quella stessa giornata alle votazioni. Prese parte ad un solo scrutinio, quello decisivo, nel quale fu eletto Leone. Per ironia della sorte, nello scrutinio immediatamente precedente al quale non avevano partecipato né il deceduto Fada né il subentrante Celasco, Leone aveva ottenuto 503 voti, non raggiungendo per un solo voto il quorum necessario che era di 504.

(Nell'ultimo scrutinio, Leone fu eletto con 518 voti).

È il caso di notare che il senatore Celasco, un agricoltore democristiano della provincia di Pavia, anche nella legislatura precedente, la IV, era subentrato ad un collega deceduto, il senatore Turani. Un autentico menagramo, quindi, per i suoi colleghi di lista.

Quindi, stando ai precedenti e per analogia: se nel corso della seduta comune dovessero venire a mancare un deputato o un senatore si proclama il primo dei non eletti che da subito prende parte alle votazioni. Analogamente, anche se con procedura un po' più lunga, in caso di delegati regionali: il Consiglio regionale di provenienza provvede alla elezione del sostituto.

Teo Ruffa
Attilia Gorga

In questo dossier è presa in considerazione solo l'elezione dei Presidenti della Repubblica, eletti in base alle norme della Costituzione, promulgata il 27-1-1947. Per questa ragione non viene riportata l'elezione, da parte dell'Assemblea Costituente, di Enrico De Nicola a Capo provvisorio dello Stato, avvenuta il 28-06-1946.

Alla realizzazione di questo dossier hanno collaborato Fabiola Anzellotti della Direzione Generale, Sandra Giangreco, dell'Ufficio Comunicazione.

La copertina è di Gianna Pecorari, dell'Ufficio Comunicazione.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Parte seconda: Ordinamento della Repubblica; Titolo II: Il Presidente della Repubblica

Art. 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. (*)

NOTE:

() Il secondo comma dell'art. 88 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.*

Il testo originario del comma era il seguente:

«Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.»

Art. 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. (*)

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

NOTE:

() La legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, "Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale", ha attribuito alla Corte costituzionale il potere di determinare le sanzioni in caso di condanna del Presidente della Repubblica a seguito della messa in stato d'accusa da parte del Parlamento in seduta comune.*

Art. 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Parte seconda: Ordinamento della Repubblica; Titolo I: Il Parlamento; Sezione I: Le Camere

Art. 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Parte I: Organizzazione e funzionamento della Camera; Capo VII: Delle Sedute dell'Assemblea, delle Commissioni e del Parlamento a Camere Riunite

Art. 35

1. Il Presidente della Camera presiede il Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
2. Il Regolamento della Camera è applicato normalmente nelle riunioni del Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

3. Il Presidente può far procedere alle votazioni contemporanee di più progetti di legge. In tal caso i deputati che intendono astenersi su qualcuno dei progetti in votazione devono dichiararlo ai Segretari prima del voto.

() Comma modificato il 28 febbraio 1990 per coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 49...*

REGOLAMENTO DEL SENATO

Capo VIII - Delle sedute comuni delle due Camere

Articolo 65

Regolamento delle sedute comuni delle due Camere.

Per le sedute in comune delle due Camere si applica il Regolamento della Camera dei deputati, salva sempre la facoltà delle Camere riunite di stabilire norme diverse.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIOVANNI GRONCHI

11 aprile 1948	annuncio della convocazione del Parlamento in seduta comune		
28 aprile 1955	inizio delle votazioni composizione dell'Assemblea	deputati	616
		senatori	217
		del. reg.	10
		totale	843
29 aprile 1955	data dell'elezione numero complessivo degli scrutini		4
	durata complessiva degli scrutini		h. 8,45'
	maggioranza richiesta		422
	voti ottenuti dall'eletto		658
11 maggio 1955	data del giuramento		
11 maggio 1955	data dell'insediamento		

maggioranza 2/3 degli 843 grandi elettori = 562	I SCRUTINIO 28 aprile '55 h. 10.00	II SCRUTINIO 28 aprile '55 h. 15.30	III SCRUTINIO 28 aprile '55 h. 19.30
Gronchi	30	127	281
Parri	308	-	-
Merzagora	228	225	245
Einaudi	120	80	61
Segni	12	18	14
De Caro	-	-	12
voti dispersi	23	24	7
schede bianche	89	332	195
schede nulle	5	2	2
totale votanti	815	808	817

maggioranza metà + 1 degli 843 grandi elettori = 422	IV SCRUTINIO 29 aprile 1955 h. 15.30
Gronchi	658
Einaudi	70
voti dispersi	11
schede bianche	92
schede nulle	2
totale votanti	833

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ANTONIO SEGNI**

10 aprile 1962	annuncio della convocazione del Parlamento in seduta comune	
2 maggio 1962	inizio delle votazioni composizione dell'Assemblea	deputati 596 senatori 248 del, reg. 10 totale 854
6 maggio 1962	data dell'elezione <u>numero complessivo degli scrutini</u>	<u>9</u>
	durata complessiva degli scrutini	h. 15,35
	maggioranza richiesta	428
	voti ottenuti dall'eletto	443
11 maggio 1962	data del giuramento	
11 maggio 1962	data dell'insediamento	

maggioranza 2/3 degli 854 grandi elettori = 570	I SCRUTINIO 2 maggio '62 h. 10.30	II SCRUTINIO 2 maggio '62 h. 15.30	III SCRUTINIO 2 maggio '62 h. 18.35
Segni	333	340	341
Terracini	200	196	-
Pertini	120	-	-
De Marsanich	46	-	-
Saragat	42	92	299
Gronchi	20	32	44
Piccioni	12	41	51
Rossi P.	10	-	-
Lauro A.	-	38	-
Merzagora	-	12	13
Volpe	-	-	37
voti dispersi	8	15	11
schede bianche	43	65	46
totale votanti	834	831	842

maggioranza 1/2+1
degli 854 grandi
elettori = 428

IV SCRUTINIO

3 maggio '62
h. 16.00

V SCRUTINIO

4 maggio '62
h. 16.00

VI SCRUTINIO

4 maggio '62
h. 19.30

Segni	354	396	399
Saragat	321	321	314
Gronchi	45	43	43
Piccioni	40	28	17
Condorelli.....	38	-	-
Merzagora	11	14	18
voti dispersi.....	8	3	4
schede bianche	26	35	46
schede nulle	-	1	-
totale votanti	843	841	841

maggioranza 1/2+1
degli 854 grandi
elettori = 428

VII SCRUTINIO

5 maggio '62
h. 16.00

VIII SCRUTINIO

6 maggio '62
h. 18.00

IX SCRUTINIO

6 maggio '62
h. 22.00

Segni	389	424	443
Saragat	332	337	334
Gronchi	29	20	-
Merzagora	12	-	-
voti dispersi.....	15	17	13
schede bianche	58	45	51
schede nulle	5	-	1
totale votanti	840	843	842

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
GIUSEPPE SARAGAT**

6 dicembre 1964	data dell'annuncio della convocazione del Parlamento in seduta comune		
16 dicembre 1964	inizio delle votazioni		
	composizione dell'Assemblea	deputati senatori del reg. totale	630 320 13 963
28 dicembre 1964	data dell'elezione		
	<u>numero complessivo degli scrutini</u>	<u>21</u>	
	durata complessiva degli scrutini	h. 46,45	
	maggioranza richiesta	482	
	voti ottenuti dall'eletto	646	
29 dicembre 1964	data del giuramento		
29 dicembre 1964	data dell'insediamento		

maggioranza 2/3 dei 963 grandi elettori = 642	I scrutinio 16 dicem. '64 h. 10.00	II scrutinio dicem. '64 h. 17.00	III scrutinio 17 dicem. 64 h. 10.30
Saragat	140	138	137
Leone G.	319.....	304.....	298.....
Terracini.....	250.....	251.....	253.....
Martino G.	55.....	56.....	56.....
De Marsanich	38.....	36.....	38.....
Malagugini	34.....	36.....	36.....
Fanfani.....	18.....	53.....	71.....
Taviani	11.....	8.....	-.....
Scelba	6.....	6.....	-.....
voti dispersi.....	19.....	14.....	21.....
schede bianche	39.....	34.....	32.....
schede nulle	4.....	2.....	-.....
totale votanti	933.....	938.....	942.....

maggioranza metà + 1	IV scrutinio	V scrutinio	VI scrutinio
dei 963 grandi elettori = 482	dicem. '64 h. 18.00	18 dicem. '64 h. 16.00	19 dicem. '64 h. 10.30
Saragat	138	140	133
Leone	290	294	278
Terracini	249	252	249
Fanfani	117	122	129
Martino G.	54	54	53
De Marsanich	41	38	39
Pastore	12	13	18
voti dispersi	8	7	10
schede bianche	28	25	36
schede nulle	-	-	2
totale votanti	937	945	947

maggioranza metà + 1	VII scrutinio	VIII scrutinio	IX scrutinio
dei 963 grandi elettori = 48	19 dicem. '64 h. 18.00	20 dicem. '64 h. 19.00	21 dicem. '64 h. 11.00
Saragat	138	-	-
Leone	313	312	305
Terracini	251	252	250
Fanfani	132	132	128
Rossi P.	-	9	16
De Marsanich	40	38	-
Pastore	40	34	40
voti dispersi	7	13	3
schede bianche	26	22	17
schede nulle	1	1	1
totale votanti	948	813	760

- *Nell'VIII scrutinio la somma dei voti ottenuti (813) è errata, dal momento che i votanti risultano essere stati 803. Non è, però, possibile, sulla scorta dei documenti ufficiali, individuare l'errore.*

maggioranza metà + 1.. **X SCRUTINIO**
 dei 963 grandi 21 dicem. '64
 elettori = 482 h. 18.00

XI SCRUTINIO
 22 dicem. '64
 h. 11.00

XII SCRUTINIO
 22 dicem. '64
 h. 17.00

Saragat	-	-	6
Leone G.	299	382	401
Terracini.....	249	252	250
Fanfani	129	17	-
Nenni	96	98	104
Pastore	40	-	-
Rossi P.	20	14	-
Malagugini	-	36	35
Montini	-	-	7
Voti dispersi	2	4	18
schede bianche	18	100	120
schede nulle	-	1	4
totale votanti	853	904	945

maggioranza metà + 1 **XIII SCRUTINIO**
 dei 963 grandi 23 dicem. '64
 elettori = 482 h. 10.30

XIV SCRUTINIO
 23 dicem. '64
 h. 17.00

XV SCRUTINIO
 24 dicem. '64
 h. 10.30

Saragat	-	8	-
Leone G.	393	406	386
Nenni P.	351	353	348
Malagugini	42	40	37
Montini	6	-	-
voti dispersi.....	17	14	10
schede bianche	129	120	152
schede nulle	6	1	2
totale votanti	944	942	935

maggioranza metà + 1 **XVI SCRUTINIO**
 dei 963 grandi 25 dicem. '64
 elettori = 482 h. 19.00

XVII SCRUTINIO
 26 dicem. '64
 h. 11.00

XVIII SCRUTINIO
 26 dicem. '64
 h. 19.00

Saragat	7	311
Nenni P.	349	346	380
De Marsanich	39	40	40
Malagugini	36	33	-
Rossi P.	-	10	13
Martino G.	-	-	60
Fanfani.....	-	-13	
Leone G.	-	-	7
voti dispersi.....	19	9	4
schede bianche	100	103	106
schede nulle	1	1	5
totale votanti.....	544	549	939

maggioranza metà + 1 **XIX scrutinio**
dei 963 grandi 27 dicem. '64
elettori = 482 h. 11.00

XX scrutinio
28 dicem. '64
h. 10.00

XXI scrutinio
28 dicem. '64
h. 17.00

Saragat	342	323	646
Nenni P.	377.....	385.....	-
Martino G.	63.....	59.....	56
De Marsanich.....	39.....	40.....	40
Fanfani.....	10.....	7.....	-
Rossi P.....	8.....	7.....	7
voti dispersi.....	10.....	11.....	24
schede bianche	86.....	100.....	150
schede nulle.....	- 1.....	4.....	
totale votanti	936.....	932.....	927

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
GIOVANNI LEONE**

29 novembre 1971	annuncio della convocazione del Parlamento in seduta comune	
9 dicembre 1971	inizio delle votazioni composizione dell'Assemblea (319 al XXII scrutinio) (1.007 al XXII scrutinio)	deputati 630 senatori 320 del. reg. 58 totale 1.008
24 dicembre 1971	data dell'elezione	
	<u>numero complessivo degli scrutini</u>	<u>23</u>
	durata complessiva degli scrutini	h.34.40'
	maggioranza richiesta	505
	voti ottenuti dall'eletto	518
29 dicembre 1971	data del giuramento	
29 dicembre 1971	data dell'insediamento	
15 giugno 1978	data delle dimissioni	

maggioranza 213 dei 1008 grandi elettori = 672	I SCRUTINIO 9 dicem. '71 h. 10,30	II SCRUTINIO 9 dicem. '71 h. 17,30	III SCRUTINIO 10 dicem. '71 h. 10,00
Leone	-	-	-
De Martino	397	398	404
Fanfani	384	368	384
Malagodi	49	50	50
De Marsanich	42	39	38
Saragat	45	46	51
voti dispersi	12	8	4
schede bianche	57	77	62
schede nulle	1	-	-
totale votanti	987	986	993

maggioranza metà + 1	IV SCRUTINIO	V SCRUTINIO	VI SCRUTINIO
dei 1008 grandi	11 dicem. '71	12 dicem. '71	12 dicem. '71
elettori = 505	h. 17.30	h. 10.30	h. 17.30

Leone	-	-	-
De Martino	411	399	413
Fanfani	377	385	378
Malagodi	50	51	48
Saragat	50	51	50
De Marsanich	42	43	-
Rumor	-	-	6
voti dispersi	3	4	7
schede bianche	64	62	91
schede nulle	-	-	3
totale votanti	997	995	996

maggioranza metà + 1	VII SCRUTINIO	VIII SCRUTINIO	IX SCRUTINIO
dei 1008 grandi	13 dicem. '71	13 dicem. '71	14 dicem. '71
elettori = 505	h. 10.30	h. 17.30	h. 10.30 Leone

Leone	-	-	-
De Martino	408	41-1	407
Saragat	51	50	55
Malagodi	50	52	47
voti dispersi	2	2	4
schede bianche	51	48	48
schede nulle	-	1	2
presenti	986	987	984
astenuiti	424	423	421
totale votanti	562	564	563

maggioranza 1/2 + 1	X SCRUTINIO	XL SCRUTINIO	XII SCRUTINIO
dei 1008 grandi	14 dicem. '71	15 dicem. '71	15 dicem. '71
elettori = 505	h. 17.30	h. 10.30	h. 17.30

Leone	-	-	-
De Martino	404	407	394
Fanfani	-	393	-
Saragat	56	56	48
Malagodi	48	48	-
voti dispersi	3	22	14
schede bianche	50	60	62
schede nulle	2	2	1
presenti	988	1.000	993
astenuiti	425	423	474
totale votanti	563	988	519

maggioranza metà + 1 **XIII SCRUTINIO**
 dei 1008 grandi 16 dicem. '71
 elettori = 505 h. 10.30

XIV SCRUTINIO
 17 dicem. '71
 h. 10.30

XV SCRUTINIO
 18 dicem. '71
 h. 10.00

Leone	-	-	-
De Martino	407	406	400
Saragat	49	49	42
voti dispersi.....	9	5	9
schede bianche	48	15	19
schede nulle	1	-	2
presenti	986	984	976
astenuti	472	509	504
votanti	514	475	472

maggioranza metà + 1 **XVI SCRUTINIO**
 dei 1008 grandi 18 dicem. '71
 elettori = 505 h. 17.00

XVII SCRUTINIO
 19 dicem. '71
 h. 10.00

XVIII SCRUTINIO
 20 dicem. '71
 h. 10.30

Leone	-	-	-
De Martino	393	397	402
Nenni.....	7	-	-
Fanfani.....	6	5	-
Pertini.....	5	7	7
voti dispersi.....	3	6	7
schede bianche	10	13	12
schede nulle	1	-	1
presenti	969	969	976
astenuti	544	541	547
totale votanti	425	428	429

maggioranza metà+ 1 **IX SCRUTINIO**
 dei 1008 grandi 21 dicem. '71
 elettori = 505 h. 10.00

XX SCRUTINIO
 21 dicem. '71
 h. 19.00

XXI SCRUTINIO
 22 dicem. '71
 h. 17.30 sospesa h. 17.35
 ripresa h.19.00

Leone	-	-	-
De Martino	390	402	400
Pertini	10	-	6
Nenni	9	-	-
voti dispersi	6	10	7
schede bianche	17	15	17
presenti	976	973	973
astenuti	544	546	543
totale votanti	432	427	430

maggioranza metà + 1 dei 1007 grandi elettori = 504	XXII SCRUTINIO 23 dicem. '71 h. 18.00.....	maggioranza 1/2 + 1 dei 1008 grandi elettori = 505	XXIII SCRUTINIO 24 dicem. '71 h. 9.00
Leone	503		518
Nenni.....	408.....		408
Saragat	7.....		-
Pertini.....	6.....		6
voti dispersi.....	19.....		25
schede bianche	46.....		36
schede nulle	2.....		3
presenti	991.....		996
totale votanti	991.....		996

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SANDRO PERTINI

19 giugno 1978	annuncio della convocazione del Parlamento in seduta comune		
29 giugno 1978	inizio delle votazioni	composizione dell'Assemblea	deputati 630 senatori 323 del. reg. 58 totale 1.011
8 luglio 1978	data dell'elezione	numero complessivo degli scrutini	16
		durata complessiva degli scrutini	h. 37,05
		maggioranza richiesta	506
		voti ottenuti dall'eletto	832
9 luglio 1978	data del giuramento		
9 luglio 1978	data dell'insediamento		

maggioranza 213 dei 1.011 grandi elettori = 674	I SCRUTINIO 29 giugno '78 h. 16.00	II SCRUTINIO 30 giugno '78 h. 10.00	III scrutinio 30 giugno '78 h. 16.00
Pertini.....	-	-	5
Gonella	392.....	383	351
Amendola	339	337	339
Nenni	88.....	86	81
Condorelli	26.....	27	25
Parri	20.....	21	20
Mariotti.....	-	15	18
Moro C.....	6.....	2	2
Cederna.....	4.....	5	4
Moro E.....	3.....	2	2
Rossi P.	3.....	11	10
Terracini.....	3.....	4	3
Bettizza.....	2.....	-	-
Bozzi.....	-	15	35
Zaccagnini	2.....	2	15
Almirante	1.....	-	-
Andreotti	1.....	-	-
Boffardi	1.....	-	2
D'Arezzo	1.....	-	-
De Martino	1.....	-	-
Fanfani.....	1.....	2	2
Vassalli	-	2	-
Taviani	-	-	3
Forlani.....	-	-	2
Scalfaro	-	-	2
Giolitti.....	-	-	2
voti dispersi.....	-	13	8
schede bianche	79.....	48	48
schede nulle	19.....	2	4
totale votanti	992.....	983.....	983

maggioranza metà + 1 dei 1_011 grandi elettori = 506	IV SCRUTINIO 1 luglio '78 h. 16.00	V SCRUTINIO 2 luglio '78 h. 10.00	VI SCRUTINIO 2 luglio '78 h. 16.00
Pertini	4	6	10
Amendola	355.....	358.....	350
Rossi P.	11.....	15.....	13
Bobbio.....	9.....	2.....	2
Cederna.....	4.....	4.....	-
Birindelli	3.....	6.....	-
Terracini.....	3.....	-.....	-
Bozzi.....	2.....	3.....	2
Selva.....	-.....	5.....	-
Madia.....	-.....	2.....	5
Baffi.....	-.....	-.....	2
Della Chiesa D.	-.....	-.....	2
Fanfani.....	-.....	-.....	2
voti dispersi.....	8.....	4.....	3
schede bianche	77.....	70.....	73
schede nulle	4.....	2.....	3
astenuti	506.....	501.....	487
totale votanti	480.....	477.....	467

maggioranza metà + 1 dei 1.011 grandi elettori = 506	VII SCRUTINIO 3 luglio'78 h. 16.00	VIII SCRUTINIO 4 luglio'78 h. 11.00	IX SCRUTINIO 4 luglio'78 h. 17.00
Pertini	4	-.....	-
Amendola	357.....	358.....	357
Bozzi.....	16.....	15.....	12
Rossi P.	15.....	17.....	17
Cederna.....	4.....	4.....	3
Della Chiesa D.	4.....	-.....	-
Terracini.....	3.....	2.....	2
Mariotti.....	-.....	2.....	-
Vassalli.....	-.....	-.....	5
Bastiani.....	-.....	-.....	2
Selva.....	-.....	-.....	2
voti dispersi.....	6.....	4.....	12
schede bianche	136.....	142.....	127
schede nulle	2.....	1.....	4
astenuti	436.....	434.....	437
totale votanti	547.....	545.....	540

maggioranza metà + 1	X SCRUTINIO	XI SCRUTINIO	XII SCRUTINIO
dei 1.011 grandi	5 luglio '78	5 luglio '78	6 luglio '78
elettori = 506	h. 11.00	h. 17.00	h. 11.00

Pertini	2	-.....	-.....
Amendola	355.....	355.....	354.....
Rossi P.	17.....	21.....	22.....
Bozzi	11.....	10.....	12.....
Vassalli	4.....	4.....	4.....
Branca	2.....	6.....	6.....
Mariotti	-.....	4.....	-.....
Ballardini	-.....	3.....	4.....
voti dispersi.....	10.....	9.....	8.....
schede bianche	106.....	91.....	101.....
schede nulle	3.....	2.....	1.....
astenuiti	429.....	420.....	427.....
totale votanti	510.....	505.....	508.....

maggioranza metà + 1	XIII SCRUTINIO	XIV SCRUTINIO	XV SCRUTINIO
dei 1.011 grandi	7 luglio'78	7 luglio'78	7 luglio'78
elettori = 506	h. 11.00	h. 16.00	h. 18.30

Pertini	-.....	3	5
Amendola	364.....	355.....	347.....
Rossi P.	18.....	18.....	15.....
Giolitti	9.....	6.....	8.....
De Martino	4.....	19.....	35.....
Mariotti	3.....	-.....	3.....
Mazzini Sandulli	3.....	-.....	-.....
Ballardini	2.....	-.....	-.....
Fanfani	2.....	2.....	3.....
Bozzi	10.....	9.....	9.....
Lepre	-.....	3.....	-.....
La Malfa	-.....	2.....	2.....
voti dispersi.....	6.....	10.....	9.....
schede bianche	88.....	76.....	92.....
schede nulle	2.....	1.....	1.....
astenuiti	424.....	418.....	406.....
totale votanti	511.....	504.....	529.....

maggioranza metà + 1 XVI scrutinio
dei 1.011 grandi 8 luglio '78
elettori = 506 h. 11.00

Pertini.....	832
De Martino	9
Fanfani.....	7
Amendola	4
Giolitti	2
La Malfa	2
Rossi P.	2
voti dispersi.....	7
schede bianche	121
schede nulle	6
votanti	995

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESCO COSSIGA

11 giugno 1985	data della convocazione del Parlamento in seduta comune	
24 giugno 1985	inizio delle votazioni Composizione dell'Assemblea	deputati 630 Senatori 323 Del.reg. 58 Totale 1.011
24 giugno 1985	data dell'elezione <u>numero complessivo degli scrutini</u> 1 durata complessiva degli scrutini h. 3.00 maggioranza richiesta 674 voti ottenuti dall'eletto 752	
28 aprile 1992	data delle dimissioni	

maggioranza 2/3 **I SCRUTINIO**
dei 1.011 grandi 24 giugno '85
elettori = 674 h. 11.00

Cossiga	752
Forlani.....	16
Pertini.....	12
Cederna C.	8
Zaccagnini	7
Fanfani.....	5
Andreotti	3
Anselmi	3
Bobbio.....	3
Boldrini.....	3
Ingrao.....	2
Melis.....	2
Pannella.....	2
voti dispersi.....	11
schede bianche	141
schede nulle	7
astenuiti	2
totale votanti	979

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA OSCAR LUIGI SCALFARO

28 aprile 1992

annuncio della convocazione
del Parlamento in seduta comune

13 maggio 1992

inizio delle votazioni
composizione dell'Assemblea

deputati	630
senatori	315
senatori a vita	11
del. reg.	58
totale	1.014

- *(Spadolini, che stava esercitando le funzioni di Presidente della Repubblica, dichiarò che non avrebbe partecipato alle votazioni)*

25 maggio 1992

data dell'elezione
numero complessivo degli scrutini 16
durata complessiva degli scrutini 38h45'

maggioranza richiesta 508
voti ottenuti dall'eletto 672

28 maggio 1992

data del giuramento

28 maggio 1992

data dell'insediamento

maggioranza 2/3 dei 1.014 grandi elettori=676	I SCRUTINIO 13 maggio'92 h.11.00	II SCRUTINIO 13 maggio'92 h.17.15	III SCRUTINIO 14 maggio'92 h.1500
Scalfaro.....	6.....	8.....	8.....
De Giuseppe.....	296.....	284.....	257.....
lotti.....	183.....	182.....	245.....
Vassalli.....	152.....	143.....	139.....
Volponi.....	51.....	51.....	-.....
Babbio.....	26.....	25.....	25.....
Cariglla.....	20.....	23.....	21.....
Anselmi.....	19.....	18.....	3.....
Valitutti.....	19.....	21.....	22.....
Magnago.....	8.....	8.....	8.....
Martinazzoli.....	6.....	13.....	29.....
Spadolini.....	6.....	8.....	20.....
Colomba E.....	5.....	9.....	17.....
Elia.....	4.....	4.....	3.....
Melis.....	2.....	2.....	-.....
Cecovini.....	2.....	3.....	2.....
Guarino.....	2.....	-.....	4.....
Miglio.....	-.....	78.....	77.....
Pazzaglia.....	-.....	48.....	47.....
Andreotti.....	-.....	3.....	2.....
Cossiga.....	-.....	2.....	-.....
De Mita.....	-.....	-.....	3.....
voti dispersi.....	11.....	6.....	8.....
schede bianche.....	45.....	46.....	32.....
schede nulle.....	6.....	6.....	9.....
totale votanti.....	869.....	991.....	981.....

maggioranza metà + 1 dei 1.014 grandi elettori =508	IV SCRUTINIO 15 maggio'92 h.17.00	V SCRUTINIO 16 maggio 92 h.10.00	VI SCRUTINIO 16 maggio 92 h.1600
Scalfaro.....	7.....	6.....	10.....
lotti.....	256.....	249.....	235.....
Forlani.....	-.....	469.....	479.....
Bobbio.....	23.....	24.....	25.....
Valitutti.....	21.....	-.....	-.....
Martinazzoli.....	-.....	6.....	3.....
Spadolini.....	28.....	35.....	34.....
Miglio.....	77.....	75.....	76.....
Pazzaglia.....	49.....	51.....	54.....
Andreotti.....	2.....	3.....	-.....
Cossiga.....	2.....	-.....	-.....
Lombardi.....	3.....	-.....	-.....
voti dispersi.....	10.....	5.....	6.....
schede bianche.....	31.....	71.....	76.....
schede nulle.....	7.....	2.....	1.....
presenti.....	833.....	993.....	994.....
astenuti.....	322.....	-.....	-.....
totale votanti.....	511.....	993.....	994.....

maggioranza metà +1 del 1.014 grandi elettori=508	VII SCRUTINIO 17 maggio 92 h.10.00	VIII SCRUTINIO 17 maggio 92 h.17.00	IX SCRUTINIO 18 maggio 92 h.16.00
Scalfaro.....	13.....	25.....	24.....
lotti.....	233.....	214.....	-
Forlani.....	6.....	-	-
Barbera.....	-	-	19
Bobbio.....	31.....	6.....	6
Gallo.....	-	-	52
Miglio.....	79.....	82.....	78
Pazzaglia.....	3.....	-	-
Martinazzoli.....	2.....	2.....	-
Spadolini.....	11.....	11.....	6
Carli.....	19.....	20.....	16
Riz.....	12.....	13.....	12
Anselmi.....	3.....	18.....	18
Vassalli.....	3.....	-	-
Muccioli.....	-	7.....	-
De Martino.....	-	-	10
Marte Ferrari.....	-	4.....	7
Giugni.....	-	4.....	-
Amato.....	-	3.....	-
Biondi.....	-	3.....	3
Lama.....	-	3.....	4
Ruffolo.....	-	3.....	-
Avolio.....	-	2.....	-
Cossiga.....	-	2.....	-
Craxi.....	-	2.....	-
De Martino.....	-	2.....	-
Conso.....	-	-	3
Acquaviva.....	-	-	2
Ingrao.....	-	-	2
voti dispersi.....	23.....	16.....	20
schede bianche.....	216.....	175.....	300
schede nulle.....	10.....	7.....	3
presenti.....	986.....	923.....	942
astenuti.....	322.....	298.....	300
totale votanti.....	664.....	625.....	642

maggioranza metà+1 dei 1.014 grandi elettori = 508	X SCRUTINIO 19 maggio'92 h. 10.00	XI SCRUTINIO 19 maggio 92 h. 16.00	XII SCRUTINIO 20 mi '92 h. 16 00
Scalfaro.....	27.....	10.....	9.....
Miglia.....	77.....	77.....	80.....
Gallo E.....	56.....	-.....	68.....
Conso.....	32.....	23.....	22.....
Barbera.....	24.....	-.....	-.....
Ansia mi.....	19.....	15.....	18.....
Spadolini.....	16.....	13.....	23.....
Aniasi.....	14.....	-.....	-.....
Dujany.....	12.....	12.....	-.....
Bobbio.....	9.....	-.....	6.....
Amalo R.....	8.....	-.....	-.....
Marte Ferrari.....	7.....	-.....	-.....
Ciampaglia.....	6.....	-.....	-.....
Vassalli.....	6.....	188.....	189.....
Violante.....	5.....	-.....	-.....
Amato.....	4.....	-.....	-.....
De Martino.....	4.....	235.....	-.....
Biondi.....	3.....	2.....	-.....
Cossiga.....	3.....	-.....	2.....
Ingrao.....	3.....	-.....	-.....
Lama.....	3.....	-.....	-.....
Caradonna.....	2.....	-.....	-.....
Craxi.....	2.....	-.....	-.....
Giugni.....	2.....	-.....	-.....
Gualtieri.....	2.....	2.....	2.....
Iotti.....	2.....	-.....	-.....
Martinazzoli.....	2.....	-.....	-.....
Pizzo.....	2.....	-.....	-.....
Borsellino.....	-.....	47.....	-.....
Isgrò.....	-.....	2.....	-.....
Avolio.....	-.....	-.....	5.....
Gallo M.....	-.....	-.....	2.....
Visentini.....	-.....	-.....	2.....
voti dispersi.....	22.....	11.....	23.....
schede bianche.....	257.....	25.....	159.....
schede nulle.....	4.....	1.....	4.....
presenti.....	940.....	967.....	918.....
astenuti.....	305.....	304.....	303.....
totale votanti.....	635.....	663.....	614.....

maqqioranza metà +1	XIII SCRUTINIO	XIV SCRUTINIO	XV SCRUTINIO
dei 1.014 grandi	21 maggio '92	22 maggio '92	23 maggio '92
elettori=508	h.1600	h.16.00	h.9.30
Scalfaro	7	21	17
Miglio.....	79.....	79.....	74
Gallo E.	199.....	52.....	51
Conso	22.....	253.....	235
Anselmi	17.....	4.....	-
Spadolini	20.....	3.....	22
Bobbio.....	2.....	-.....	-
Vassalli	171.....	351.....	2
Biondi	-.....	4.....	4
Elia	-.....	4.....	-
Giugni	-.....	3.....	-
Cossiga.....	4.....	-.....	23
Boldrini.....	3.....	-.....	-
Gualtieri	3.....	-.....	-
Smuraglia.....	3.....	-.....	-
Lama.....	2.....	-.....	-
Valiani	2.....	44.....	3
Visentini	2.....	-.....	-
Fanfani.....	12.....	-.....	-
Aniasi	-.....	-.....	20
Riz.....	14.....	-.....	13
Frattarelli	6.....	-.....	-
Andreotti	-.....	8.....	11
Craxi.....	-.....	7.....	2
Ruffolo	-.....	7.....	-
Martinazzoli	6.....	3.....	2
Signorile	-.....	3.....	-
Marte Ferrari.....	-.....	2.....	2
Galloni.....	-.....	2.....	4
Iotti.....	-.....	2.....	-
Segni.....	-.....	2.....	-
Occhetto	-.....	-.....	3
Alberici	-.....	-.....	2
Carli.....	-.....	-.....	2
Mussolini V.	-.....	-.....	2
Paladin.....	-.....	-.....	2
Pillitteri	-.....	-.....	2
Scalfari	-.....	-.....	2
Forlani	-.....	9.....	10
voti dispersi.....	16.....	16.....	30
schede bianche	35.....	33.....	397
schede nulle	-.....	12.....	4
presenti	908.....	982.....	942
astenuti	302.....	46.....	1
totale votanti	606.....	936.....	941

maggioranza metà + 1 **XVI SCRUTINIO**
dei 1.014 grandi 25 maggio '92
elettori = 508 h. 18.30

Scalfaro	672
Miglio.....	75
Cossiga	63
Volponi.....	50
Valiani	36
Forlani.....	7
Spadolini.....	7
Andreotti	6
Vassalli	6
Conso	4
Bossi	3
Scalfari.....	3
Quaranta G.....	2
voti dispersi.....	15
schede bianche	38
schede nulle	11
totale votanti	1.002

